

Azionariato diffuso

LE NOVITÀ

Titoli offerti ai dipendenti, niente vincoli sugli importi

Tassazione esclusa anche se non si rispetta il possesso triennale delle quote

Marco Strafile

Una delle novità in materia di piani di welfare portate in dote dalla legge di Stabilità 2017, ha riguardato la previsione che consente lo scambio tra erogazioni premiali di produttività (soggette ad imposta sostitutiva del 10%) ed azioni in esenzione di imposta, anche nell'ipotesi di superamento di limiti previsti dalla norma di riferimento.

Si ricorda che, secondo l'articolo 51, comma 2, lettera g) del Dpr 917/1986 (Tuir), non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, per un importo non superiore - complessivamente nel periodo d'imposta - a 2.065,83 euro, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente, o dal datore di lavoro, o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione. Qualora le azioni siano cedute prima del termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto, è assoggettato a tassazione, nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.

Tale disposizione, nota come norma sull' "azionariato diffuso", tende ad incoraggiare - tramite l'agevolazione fiscale connessa - l'erogazione di azioni alla generalità dei dipendenti i quali, attraverso la partecipazione al capitale di società del gruppo, saranno incentivati ad ottimizzare le loro performance lavorative, affinché ciò possa contribuire ad accre-

scere il valore aziendale ed il relativo titolo partecipativo.

Anche con l'impianto normativo del 2016 introdotto dalla legge 208/2015 tali compensi, in natura, erano ammessi al regime "sostitutivo" tra premi di produttività e benefit detassati; tuttavia, qualora la conversione del premio avesse superato il limite di esenzione annuo di 2.065,83 euro, l'ecedenza sarebbe stata tassata ordinariamente.

I chiarimenti delle Entrate

La circolare 28/E/2016 delle Entrate chiariva espressamente tale punto, laddove evidenziava che, nel caso in cui un premio di risultato pari a 2.500 euro fosse stato convertito in azioni, solo 2.065,83 euro non sarebbero stati assoggettati ad Irpef, mentre «la restante parte di premio agevolabile di 434,17 euro, può essere assoggettata a imposta sostitutiva del 10 per cento, solo se erogata in denaro mentre, se convertita in azioni, deve essere assoggettata ad imposta progressiva, data l'applicabilità dell'imposta sostitutiva ai soli premi in denaro».

Le novità

La legge 232/2016 (legge di Stabilità 2017) ha previsto che il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del Tuir «...ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite», non è soggetto ad Irpef, né ad imposta sostitutiva del 10%.

La novità, pertanto, consiste nel fatto che, ove si converta un premio di produttività in azioni, il valore delle stesse, anche se eccedente il limite annuo di 2.065,83 euro ed indipendentemente dalle

condizioni previste dalla lettera g), non sconta né imposizione ordinaria, né sostitutiva.

Si ricorda che le condizioni contenute nella lettera g) dell'articolo 51 riguardano l'offerta alla generalità dei dipendenti, il vincolo di possesso triennale delle azioni e il divieto di riacquisto dei titoli da parte della società emittente o del datore di lavoro.

Si tratta di requisiti che la prassi dell'amministrazione finanziaria in passato ha sempre interpretato con un certo rigore e che dal 2017, per effetto della disposizione contenuta nella legge 232/2016, potranno non essere considerate come limitanti ai fini dell'esenzione da Irpef, nel caso di scambio tra erogazioni premiali soggette ad imposta sostitutiva del 10% e azioni.

Questo faciliterà certamente il ricorso all'azionariato diffuso nell'ambito di piani di welfare aziendale (consentendo il superamento di vincoli molto stringenti come quello relativo al divieto di riacquisto dei titoli da parte della società emittente, o del datore di lavoro, che rappresenta un ostacolo soprattutto per le imprese di minori dimensioni, i cui titoli azionari non risultano facilmente negoziabili), sebbene ci si potrebbe chiedere se la completa ininfluenza, ai fini dell'agevolazione fiscale, delle richiamate condizioni della lettera g), non possa in qualche modo alterare le finalità che hanno ispirato la normativa che riguarda tale tipologia di benefit.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

